Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 8 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette **librerie concessionarie possono accettare solamente gli** avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1975, n. **443**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Treviso ad acquistare un immobile.

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Treviso viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, per il prezzo di L. 24.700.000, la porzione di immobile rappresentata dal 1° piano dell'edificio sito in Treviso, via D'Alviano n. 34, di proprietà dei signori Rodolfo Ortica e Giuseppe Ortica, descritta in catasto al foglio 1° mappale n. 56/a sub 6, come da rogito per notaio Gianfranco Spinelli dell'8 ottobre 1964, n. 14700 di repertorio, destinata ad uffici ed ambulatorio medico.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1972 con il quale il dott. Giancarlo Guasparri veniva nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana;

Vista la nota n. 24/Ris del 21 maggio 1975, con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il primo referendario della Corte dei conti dott. Giancarlo Guasparri con il referendario della Corte dei conti dottor Rocco Di Pasquale;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Rocco Di Pasquale, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana in sostituzione del dott. Giancarlo Guasparri.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1975
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 380

(7423)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1975.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973, registro n. 6, foglio n. 321, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 gennaio 1974, concernente la costituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il decreto in data 25 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 10, con il quale il dott. Domenico Conti è stato nominato membro effettivo del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in sostituzione del dott. Francesco Petronzi;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Domenico Conti deceduto;

Vista la nota n. 241/75 del 9 aprile 1975, con la quale il Ministero delle finanze ha designato in sostituzione del dott. Domenico Conti il dott. Giuseppe Paolino, direttore di divisione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Paolino è nominato, in sostituzione del dott. Domenico Conti, membro effettivo del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore quale rappresentante del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1975
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 339

(7368)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1975.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto del 1° aprile 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1970, registro n. 1 Sanità, foglio n. 382, con il quale l'ing. Giorgio Grappelli è stato designato quale componente di detta commissione, in qualità di presidente della II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la nota n. 257 del 3 aprile 1975 della presidenza della II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la quale si comunica che l'attuale presidente di detta sezione è il dott. ing. Filippo Rossi;

Ritenuto opportuno dover provvedere alla sostituzione dell'ing. Giorgio Grappelli con il dott. ing. Filippo Rossi;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. ing. Filippo Rossi è designato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, in sostituzione dell'ing. Giorgio Grappelli.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1975
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 229

(7440)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), approvato con decreto ministeriale del 9 marzo 1949 e modificato con decreti ministeriali del 13 luglio 1953 e del 3 dicembre 1955;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 settembre 1972, 15 novembre 1973, 28 febbraio 1974 e 26 settembre 1974, dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 24 settembre 1972, nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 15 novembre 1973, 28 febbraio 1974 e 27 settembre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), composto di sessantadue articoli, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

NUOVO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Volterra, fondata nel 1893 dal locale Monte pio, con la denominazione di Cassa di Risparmio della Città di Volterra, fu resa autonoma nel 1923 e continua dal 1952, con la propria sezione dei prestiti su pegno, il Monte pio fondato in Volterra nel 1494.

Ha sede legale in Volterra ed ha personalità giuridica.

Essa fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Toscana ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di sessanta, né minore di cinquanta.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, il quale nel compilare la lista dei candidati da proporre all'assemblea, in numero non superiore a quello dei posti vacanti, dovrà tener conto anche dei nominativi segnalati per iscritto da almeno un quarto dei soci; nessun socio potrà segnalare, per l'eventuale elezione nella medesima assemblea, più di due nominativi.

Le segnalazioni dovranno essere inviate alla presidenza, mediante lettera raccomandata, tra il 1° gennaio ed il 20 febbraio di ciascun anno.

Nei dieci giorni precedenti a quello dell'assemblea i soci potranno prendere visione, presso la presidenza dell'Istituto, della lista dei candidati con la indicazione, per ciascuno di essi, dei nomi dei proponenti.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti e rappresentati. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità, o che si siano resi incompatibili con l'interesse e il prestigio dell'Istituto.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma nono, punti 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci, con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data della ricezione della comunicazione relativa.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

Titolo III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci, nei casi di sua competenza;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci, ai sensi degli articoli 6 e 10.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio d'amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci, all'indirizzo reso noto alla Cassa, almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un terzo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gi affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero sei componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: due alla fine del primo anno dalla ricostituzione, due alla fine del secondo anno e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del primo, del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonché, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.200.000 o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo della competenza pretorile;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni d'impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto.

I verbali firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Titolo V

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati dal consiglio e del direttore generale.

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al comitato secondo i turni stabiliti dal consiglio.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma del presente articolo il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

Titolo VI

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi agrari o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VIII

DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo IX

PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nello accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo X

FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Titolo XI

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa, anche se il rimborso è fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso che, in ogni caso, debbono intendersi stabiliti solo nell'interesse della Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni. Queste ultime devono essere di gradimento della Cassa.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo corrispondente alla somma delle percentuali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 57.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo XII

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di titoli di credito, cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione o oppignorazione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni adottate di volta in volta, in conformità delle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49, 50 e 57, lettera *g*), in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti con garanzia di pegno ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni, con proroga tacita di anno in anno.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Eccezionalmente però, previa autorizzazione, caso per caso, dell'organo di vigilanza, la durata massima di queste operazioni potrà essere elevata ad anni 25.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroghe da concedersi dall'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 17% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroghe da concedersi dall'organo di vigilanza;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, di durata superiore ai tre anni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroghe da concedersi dall'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroghe da concedersi dall'organo di vigilanza;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroghe da concedersi dall'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modificazioni statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare complessivo dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroghe da concedersi dall'organo di vigilanza.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il

cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *r*) dell'art. 48 non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo XIII

OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni, fidejussioni ed avalli devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e d'importo globale di dette operazioni.

Per la prestazione di avalli devono essere rispettate anche le norme dell'art. 52 in materia di durata e di rinnovazioni delle cambiali;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa;

m) assumere la vendita all'asta pubblica di merci ed oggetti per conto di terzi, nonchè la custodia e la vendita giudiziaria di beni mobili e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di tesoreria, esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale e partecipare, col benestare dell'organo di vigilanza, a società od altri enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sopra indicati, come pure può assumere i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XIV

BILANCIO

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto (costituita dai foni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4) e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di beneficenza e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6539)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Autorizzazione alla società Revidata - Società fiduciaria e di revisione per azioni, in Milano, ad esercitare attività fiducaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società Revidata - Società fiduciaria e di revisione per azioni, con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto; .

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società Revidata - Società fiduciaria e di revisione per azioni, con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(7462)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1975.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva per la pesca nelle acque interne.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 3 marzo 1975, concernente la composizione della commissione consultiva per la pesca nelle acque interne della quale, fra gli altri, è stato chiamato a far parte il prof. Alessandro Murzi, in rappresentanza del Consorzio nazionale cooperative della pesca e affini;

Vista la lettera n. 165 in data 16 luglio 1975, con la quale il menzionato Ente ha designato l'avv. Vincenzo D'Orazio quale rappresentante in seno alla commissione di che trattasi, in sostituzione del predetto prof. Murzi;

Ritenuta l'opportunità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Vincenzo D'Orazio è chiamato a far parte della commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, quale rappresentante del Consorzio nazionale cooperative della pesca e affini in sostituzione del professor Alessandro Murzi.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

(7214)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Aggregazione dei laboratori gestiti dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di guerra alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Vista la richiesta dell'Ente nazionale di lavoro per i giochi per l'assoggettamento alle norme della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, dei lavoratori addetti agli stabilimenti che l'Ente stesso gestisce nelle città di Firenze, Napoli, Milano e Roma;

Considerato che alle dipendenze del citato Ente è assunto personale operaio a tempo indeterminato secondo le norme di legge e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro privato;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ai predetti operai l'integrazione salariale prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164;

Sentito il comitato speciale della Cassa integrazione guadagni;

Decreta:

I laboratori gestiti dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di guerra, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge 18 aprile 1935, n. 961, sono assoggettati all'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Antonino De Notariis, nato a Ferrazzano (Campobasso) il 31 maggio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Roma in data 9 novembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7445)

Il dott. Claudio Noacco, nato a Udine l'8 giugno 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 30 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(7446)

Il dott. Giuseppe Sencin, nato a Trieste il 25 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 16 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7447)

Il dott. Giuseppe Alessandro Milani, nato a Novara il 16 dicembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 12 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(7448)

Il dott. Angelo Miraglia, nato a Catania il 1° agosto 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 23 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(7449)

Il dott. Antonio Ghilardi, nato a Rovato (Brescia) il 14 agosto 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Milano in data 28 maggio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(7450)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 4 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,30	669,30	669,76	669,30	668,80	669,75	669,70	669,30	669,30	669,80
Dollaro canadese	649,50	649,50	650,25	649,50	649,29	650,05	649,94	649,50	649,50	650 —
Franco svizzero	250,13	250,13	250,22	250,13	250 —	250,20	250,22	250,13	250,13	250,20
Corona danese	112,17	112,17	112,2150	112,17	111,94	112,15	112,18	112,17	112,17	112,15
Corona norvegese	121,70	121,70	121,60	121,70	121,61	121,70	121,58	121,70	121,70	121,70
Corona svedese	153,35	153,35	153,47	153,35	153,46	153,30	153,40	153,35	153,35	153,35
Fiorino olandese	253,99	253,99	254,08	253,99	253,76	253,95	253,98	253,99	253,99	253,95
Franco belga	17,405	17,405	17,42	17,405	17,416	17,35	17,3975	17,405	17,405	17,40
Franco francese	152,15	152,15	152,38	152,15	152,22	152,20	152,27	152,15	152,15	152,30
Lira sterlina	1413,80	1413,80	1415 —	1413,80	1413,44	1414,85	1415 —	1413,80	1413,80	1414,80
Marco germanico	259,87	259,87	260,15	259,87	259,67	259,95	260 —	259,87	259,87	259,95
Scellino austriaco	36,83	36,83	36,85	36,83	36,797	36,80	36,82	36,83	36,83	36,80
Escudo portoghese	25,25	25,25	25,20	25,25	25,161	25,20	25,20	25,25	25,25	25,25
Peseta spagnola	11,474	11,474	11,48	11,474	11,476	11,45	11,4740	11,474	11,474	11,47
Yen giapponese	2,24	2,24	2,25	2,24	2,245	2,20	2,2490	2,24	2,24	2,25

Media dei titoli del 4 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,225
» 5 % (Città di Trieste)	92 —
» 5 % (*Beni esteri*)	90,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,925
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,850
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,300
» poliennali 7 % 1978	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	669,75
Dollaro canadese	649,97
Franco svizzero	250,225
Corona danese	112,175
Corona norvegese	121,64
Corona svedese	153,375
Fiorino olandese	253,985
Franco belga	17,401
Franco francese	152,26
Lira sterlina	1414,90
Marco germanico	259,985
Scellino austriaco	36,825
Escudo portoghese	25,225
Peseta spagnola	11,474
Yen giapponese	2,249

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 23-UD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Migotti Paolo, in Udine, via V. Veneto n. 24, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 23-UD » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Udine.

(7504)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 agosto 1975, concernente il conferimento di onorificenze, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 2, tra le persone insignite della onorificenza di grande ufficiale con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975 (Art. 2 - Nazionali), devono essere esclusi i seguenti nominativi, che si intendono insigniti dell'onorificenza di « commendatore »: Manna Angiolino; Fogar Ambrogio Antonio; Ciaramella Salvatore; Mazzoli Aurelio; Chiti col. Gianfranco; Abbro prof. Eugenio; Sozzani Paolo; Marino Francesco Paolo e Vaiola Vincenzo;

a pag. 33, tra le persone insignite dell'onorificenza di grande ufficiale con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1974 (Ministero della marina mercantile - Normali), in luogo di: « *Stacchetti* amm. isp. (CP) Sergio », leggasi: « *Stocchetti* amm. isp. (CP) Sergio ».

(7546)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto l'art. 3, primo, quinto e ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, col quale venne indetto un concorso, per esame, a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1975 è composta come segue:

Presidente:

Colesanti dott. Vittorio, magistrato della Corte di cassazione.

Componenti:

Gasperoni prof. Nicola, dell'Università degli studi di Roma;
Galateria prof. Luigi, dell'Università degli studi di Roma;
Iansiti dott. Odoardo, dirigente superiore di archivi notarili;
Celani dott. Vincenzo, dirigente superiore di archivi notarili.

Segretario:

Ebner dott. Francesco, conservatore superiore di archivi notarili.

Roma, addì 20 giugno 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1975
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 205

(7207)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 3ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1972 e nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1973, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 25 agosto 1973, e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25 del 1° settembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Vista la lettera del 20 dicembre 1974, con la quale il prof. Fortuna Primo, membro della 3ª sottocommissione, ha fatto presente di non poter continuare ad assolvere il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Visti l'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Articolo unico

La prof.ssa Marani Volpe Eugenia, insegnante di ragioneria collocata a riposo, è nominata membro della 3ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del prof. Fortuna Primo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1975
Registro n. 33 *Poste, foglio n.* 251

(7473)

Sostituzione di un membro della 6ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1972 e nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1973, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 25 agosto 1973, e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25 del 1° settembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1975, n. 3098, con il quale il prof. Noce Michele, già membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del predetto concorso, è stato nominato membro della 8ª sottocommissione in sostituzione del prof. Valentini Camillo, rinunciatario;

Visti l'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Articolo unico

La prof.ssa Toparini Jole, insegnante di ragioneria e tecnica a riposo, è nominata membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del prof. Noce Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1975
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 79

(7476)

Sostituzione di un membro della 8ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1973 e nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1973, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 25 agosto 1973 e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25 del 1° settembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Vista la lettera del 5 novembre 1974, con la quale il prof. Valentini Camillo, ordinario di ragioneria e tecnica presso l'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma, ha fatto presente di non poter continuare ad assolvere, per motivi di lavoro, l'incarico di membro della 8ª sottocommissione;

Ravvisata l'opportunità di reintegrare, con la massima sollecitudine, la predetta sottocommissione al fine di consentirne il regolare funzionamento;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Noce Michele, ordinario di ragioneria e tecnica presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, già membro della 6ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), è nominato membro della 8ª sottocommissione esaminatrice del concorso stesso in sostituzione del prof. Valentini Camillo.

Con successivo decreto, si provvederà alla sostituzione del predetto prof. Noce in seno alla 6ª sottocommissione esaminatrice del suddetto concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 159

(7477)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Errata-corrige

Nel bando di concorso a due posti di ispettore in prova, fra laureati in fisica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 agosto 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, la dizione « abilitati all'esercizio della professione », è soppressa;

all'art. 2 la medesima dizione di cui sopra è ugualmente soppressa;

all'art. 3, quinto comma, il n. 6) è soppresso;

all'art. 13, primo comma, la lettera *f*) è soppressa;

all'allegato *A* è soppressa la dizione: « di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, conseguita il . . . presso l'Università di . . . . ».

(7547)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2794 del 22 maggio 1973 con la quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1972;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 11603 del 30 ottobre 1974 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali relativi alle operazioni compiute dalla commissione predetta e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Vista la legge regionale 16 maggio 1975, n. 41;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse:

1. Donati Orio . . . . punti 63,910
2. Convalle Enrico . . . . » 60,050
3. Cortesi Fiammetta . . . . » 56,012
4. Virgone Eleonora . . . . » 52,190
5. Biagioli Luigi . . . . » 47,770
6. Di Bisceglie Domenico . . . . . . » 46,500
7. Colucci Giuseppe . . . . » 46,380
8. Pellegrini Carlo . . . . » 46,250
9. Donati Gervasio . . . . » 45,650

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, a cura del medico provinciale di Pisa, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Pisa ed a quello dei comuni interessati.

Firenze, addì 3 luglio 1975

Il presidente: LAGORIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 680 del 3 luglio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1972;

Visto l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso dai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria;

Considerato che i candidati Virgone Eleonora, Pellegrini Carlo e Donati Gervasio hanno indicato le sedi messe a concorso peraltro assegnate ad altri concorrenti che li precedono in graduatoria per cui, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non hanno diritto alla dichiarazione di vincitore;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, parzialmente modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Vista la legge regionale 16 maggio 1975, n. 41;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa ed ai medesimi sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

Donati Orio: Vecchiano 2ª condotta;
Convalle Enrico: Pisa - Porta a Lucca - Porta Nuova;
Cortesi Fiammetta: S. Miniato - Ponte a Egola;
Biagioli Luigi: Guardistallo, unica;
Di Bisceglie Domenico: Riparbella, unica;
Colucci Giuseppe: Palaia - Montefoscoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, a cura del medico provinciale di Pisa, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Pisa ed a quello dei comuni interessati.

Firenze, addì 3 luglio 1975

Il presidente: LAGORIO

(7152)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 140/Sanità, in data 8 maggio 1973, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1970;

Atteso che il dott. Giuseppe Gencarelli, incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario della commissione in parola a causa di altre indilazionabili esigenze di servizio, è impossibilitato ad intervenire ai lavori concorsuali;

Ritenuta pertanto la necessità di demandare le funzioni di segretario ad altro funzionario in servizio presso l'amministrazione regionale;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Gencarelli è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale segretario, il dott. Gino Sassi, funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 10 luglio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(7400)

REGIONE LIGURIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità-sicurezza sociale prof. Alberto Bottarelli, ed in attuazione alle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 332 in data 4 febbraio 1975 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Savona;

Viste le dimissioni dall'incarico di segretario della commissione in discorso, presentate dal dott. Ottavio Ferrari Acciaioli, in data 10 maggio 1975;

Visto il telegramma ministeriale in data 19 giugno 1975 con il quale il Ministero della sanità designa in sostituzione dell'anzidetto dott. Ottavio Ferrari Acciaioli, il dott. Enrico Cancellieri, direttore di sezione presso il Ministero stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

Il dott. Enrico Cancellieri, direttore di sezione, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commisione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Savona, in sostituzione del dott. Ottavio Ferrari Acciaioli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio del comune di Savona.

Genova, addì 8 luglio 1975

Il presidente: VERDA

(7239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Parma

Il medico provinciale di Parma informa che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Parma.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 ottobre 1975.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Parma.

(7412)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Ferrara

Il medico provinciale di Ferrara ha indetto pubblico concorso per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e non assegnate in provincia di Ferrara:

1) Bondeno, frazione di Stellata, sede vacante;
2) Cento, frazione di XII Morelli, sede vacante;
3) Ferrara, frazione di Cona, sede vacante;
4) Goro, frazione Gorino, sede non assegnata;
5) Iolanda di S., frazione Gherardi, sede non assegnata;
6) Lagosanto, capoluogo, sede vacante (nei confronti della farmacia di Lagosanto è stato proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato);
7) Massafiscaglia, località Corte Bastioni, sede non assegnata;
8) Mesola, frazione Monticelli, sede non assegnata;
9) Tresigallo, frazione di Rero, sede vacante;
10) Poggiorenatico, frazione di Gallo, sede vacante.

Tutte le farmacie messe a concorso sono rurali.

Termine utile per la presentazione delle domande: 15 ottobre 1975, ore 13, regione Emilia-Romagna, ufficio del medico provinciale di Ferrara, corso Giovecca n. 169.

Ferrara, addì 14 luglio 1975

Il medico provinciale: BARCA

(7236)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico scolastico generico vacante nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12112 del 12 ottobre 1973 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Niscemi di nuova istituzione;

Vista la delibera n. 19 del 5 aprile 1974 del consiglio comunale di Niscemi con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 10537 del 29 agosto 1974 con cui si è provveduto all'ammissione al concorso di cui sopra dei candidati;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento di un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Niscemi, e di cui in premessa:

1. Cusmano Carlo Enrico . . . punti 134,50 su 200
2. Saita Salvatore . . . . . . » 131,50 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 4 agosto 1975

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12112 del 12 ottobre 1973 con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Niscemi, di nuova istituzione;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

Il dott. Cusmano Carlo Enrico, nato a Niscemi il 1° marzo 1948 primo classificato nella graduatoria degli idonei, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa per il conferimento di un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Niscemi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 4 agosto 1975

Il medico provinciale: SCHILLACI

(7154)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «S. MARIA DELLA STELLA» DI ORVIETO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche vacante in organico.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Al posto è attribuito il trattamento economico stabilito dai vigenti accordi Fiaro/Sindacati.

I requisiti di ammissione al concorso sono i seguenti:

idoneità nazionale di primario nella disciplina per la quale il concorso è bandito o idoneità in concorsi ospedalieri nella stessa qualifica e disciplina;

età non superiore ai 50 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari;

il possesso della cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

buona condotta morale e civile.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate del curriculum vitae in duplice copia e di un elenco, pure in duplice copia, dei documenti allegati alla domanda stessa, firmati dal concorrente.

Le domande, accompagnate dalla ricevuta dell'eseguito versamento di L. 1.000 per tassa concorso, non rimborsabile, dovranno pervenire alla direzione amministrativa di questo ente ospedaliero entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente ospedaliero in Orvieto (Terni) durante le ore di ufficio di tutti i giorni feriali.

(7416)

ENTE OSPEDALIERO GENERALE DI ZONA DI MINERVINO MURGE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario chirurgo.

In esecuzione della deliberazione 22 luglio 1975, n. 143, sono stati prorogati i termini di scadenza del pubblico concorso ad un posto di primario chirurgo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 39 del 12 febbraio 1973.

Le domande potranno pervenire sino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima) alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(7417)

SPEDALE «ROSA LIBRI» DI GREVE IN CHIANTI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale. Scadenza: ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella parte I della *Gazzetta Ufficiale*.

Requisiti di ammissione e prove di esame: in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, della legge 18 aprile 1975, n. 148 e dei relativi bandi di concorso.

Trattamento economico: come da accordi nazionali e relative norme regolamentari.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Greve in Chianti (Firenze).

(7418)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Scadenza alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Informazioni e copia del bando di concorso potranno essere richiesti alla segreteria dell'ente, 40010 Bentivoglio (Bologna).

(7508)

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Scadenza alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Informazioni e copia del bando di concorso potranno essere richiesti alla segreteria dell'ente, 40010 Bentivoglio (Bologna).

(7509)

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Scadenza alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Informazioni e copia del bando di concorso potranno essere richiesti alla segreteria dell'ente, 40010 Bentivoglio (Bologna).

(7510)

OSPEDALE CIVILE DI S. PIERO IN BAGNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a:

un posto di primario della divisione medicina;
un posto di aiuto della divisione medicina;
un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Richiedere copia del bando all'ente in S. Piero in Bagno (Forlì).

(7514)

OSPEDALE CIVILE «P. F. CALVI» DI NOALE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione alla deliberazione del consiglio di amministrazione 3 luglio 1975, n. 289/75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;
un posto di aiuto dirigente di ortotraumatologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

I concorsi sono disciplinati dalle norme contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e nella legge 18 aprile 1975, n. 148.

Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico previsto dagli accordi sindacali di categoria.

I documenti da presentare, i requisiti necessari, le prove di esame, sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

La scadenza del termine utile per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per richiesta di copie del bando ed informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia).

(7561)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1975, n. 35.

Disposizioni relative al personale degli enti soppressi in forza del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1036.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere in posizione di comando il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1974 presso gli enti soppressi in forza del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1036, ed operanti nel territorio regionale, nei limiti indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza; tuttavia a detto personale sono corrisposti, a domanda, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità in godimento presso l'ente di provenienza, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia ed il trattamento di missione nelle misure previste per i dipendenti regionali, con esclusione, in tal caso, di ogni ulteriore trattamento eventualmente spettante nell'amministrazione di provenienza

Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente art. 1 è tenuto alla osservanza dei doveri del personale regionale ed allo stesso competono la responsabilità e le prerogative previste per il predetto personale di qualifica equiparata.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 1 potrà essere distaccato presso gli istituti autonomi per le case popolari e presso il consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per speciali esigenze, presso altri enti pubblici.

Al distacco si provvederà su richiesta dell'ente interessato mediante decreto del presidente della giunta regionale, sentito il dipendente interessato.

Alla spesa per il personale distaccato provvede direttamente e a proprio carico l'ente presso il quale detto personale va a prestare servizio e nei cui ruoli potrà definitivamente transitare, previ accordi fra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale stesso.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge fanno carico al cap. 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finaziario 1975, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 giugno 1975

COMELLI

TABELLA A

Carriera direttiva	
Ruolo tecnico servizio sociale	3
Ruolo tecnico (architetto)	3
Ruolo amministrativo	1
Carriera di concetto	
Ruolo tecnico servizio sociale	7
Ruolo tecnico	11
Ruolo amministrativo	1
Carriera esecutiva	
Ruolo amministrativo	7
Totale	33

Visto, il *presidente*: COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1975, n. **36**.

Acquisto di immobili per la costituzione di una fascia di rispetto attorno all'esedra ed al lato ovest del corpo principale di Villa Manin di Passariano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di creare una fascia di rispetto per la tutela dell'ambiente attorno alla Villa Manin di Passariano, l'amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto dagli attuali proprietari dei terreni e fabbricati immediatamente circostanti all'esedra, nonché dell'immobile aderente sul lato ovest al corpo principale della villa (cortile, tettoie, antico fabbricato).

Art. 2.

La relativa spesa, prevista nell'ammontare massimo di lire 120 milioni, farà carico al cap. 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1975, n. **37**.

Integrazione dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, recante « Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Il contributo di cui al comma precedente potrà essere altresì impiegato dall'E.S.A., nel corso dell'esercizio finanziario 1975 e per non più di un quinto, per la concessione di contributi straordinari in conto capitale in favore di consorzi fra imprese artigiane ovvero dei consorzi misti di cui alla legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, modificata con legge regionale 16 maggio 1974, n. 20, purchè operino ed abbiano sede nella Regione. Detto contributo sarà erogato a fronte di programmi di attività ovvero per esigenze gestionali dei consorzi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1975, n. **38**.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32 e dalla legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9 - Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, e successive modificazioni - Rifinanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19 - Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30 (art. 1, lettere b) e c) - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, e successive modificazioni - Modifica del capo VII della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44 (concernenti l'assistenza psichiatrica, i centri per le malattie sociali, il pronto soccorso sanitario stradale, i nefropatici, le termiti, i minorati fisici e psichici, i donatori volontari di sangue e l'istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1968, N. 11, MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 3 AGOSTO 1971, N. 32 E 26 GENNAIO 1973, N. 9, SULLO SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI E DELLE ISTITUZIONI PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA E DI IGIENE MENTALE.

Art. 1.

Tra le iniziative per il potenziamento dell'assistenza psichiatrica, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, si intende compresa anche la concessione di assegni:

a) ai dimessi dagli ospedali psichiatrici e dalle divisioni di psichiatria istituite presso gli enti ospedalieri, quanto necessitino di assistenza extraospedaliera e questa debba essere svolta da dispensari di igiene mentale o da centri di salute mentale;

b) a coloro che, pur non essendo ricoverati, necessitino di assistenza psichiatrica presso dispensari di igiene mentale, presso servizi psichiatrici istituiti presso gli enti ospedalieri, nonchè presso centri di salute mentale.

Art. 2.

Gli assegni di cui al precedente art. 1, potranno essere concessi a persone che versino in condizioni di bisogno e siano residenti da almeno un anno nella Regione.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

« Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge dovranno essere presentate all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Le domande dovranno essere corredate:

1) dalla deliberazione dell'ente, previo parere del consiglio provinciale, con l'annotazione dell'esecutività;

2) da una dettagliata relazione tecnica illustrativa delle iniziative e dei bisogni, redatta dal direttore degli ospedali psichiatrici o dal direttore sanitario degli enti ospedalieri dove esista una divisione psichiatrica o servizi equipollenti e, per quanto riguarda gli assegni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge, da una documentata proposta contenente una dettagliata valutazione degli aspetti medico e socio-ambientali e che specifichi, tra l'altro, l'entità degli assegni da concedere e la loro durata nel tempo;

3) dal preventivo sommario di spesa ».

Art. 4.

L'istituzione dei corsi, di cui all'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, deve essere preventivamente autorizzata, ai fini delle sovvenzioni regionali, dall'assessorato regionale dell'igiene e della sanità, nel quadro della programmazione sanitaria e tenendo conto, in modo particolare, delle esigenze di formazione professionale del personale paramedico, sentito il parere della competente commissione del consiglio regionale.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, è sostituito con il seguente:

« E' fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire una dichiarazione dalla quale risulti l'avvenuta utilizzazione delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonchè l'elenco delle spese sostenute con gli estremi degli ordinativi di pagamento e delle relative deliberazioni ravvisate legittime dal competente comitato di controllo ».

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, come modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, e dai precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 7.

Le domande relative all'anno 1975 per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge dovranno essere presentate all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità entro un mese dalla sua entrata in vigore.

Capo II

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1966, N. 30, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI CENTRI PER LE MALATTIE SOCIALI.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente provvedimenti a favore dei centri per le malattie sociali, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 9.

L'inciso « sentite le provincie interessate » di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, è soppresso.

Il terzo comma del medesimo art. 3 della citata legge regionale è sostituito con il seguente:

« E' fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire una dichiarazione dalla quale risulti l'avvenuta utilizzazione delle sovvenzioni regionali secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonchè l'elenco delle spese sostenute con gli estremi degli ordinativi di pagamento ».

Capo III

SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO STRADALE (LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1966, N. 19, MODIFICATA ED INTEGRATA CON LE LEGGI REGIONALI 22 GENNAIO 1968, N. 7; 28 LUGLIO 1969, N. 20; 23 NOVEMBRE 1970, N. 42; 10 APRILE 1972, N. 19 E 21 GENNAIO 1975, N. 8 - ART. 14) - RIFINANZIAMENTO ED INTEGRAZIONI.

Art. 10.

Per le finalità previste dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 11.

All'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni delle sovvenzioni concesse per i servizi di pronto soccorso sanitario stradale sino al 90 % delle stesse, mentre al pagamento del saldo si provvederà ad avvenuta dimostrazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dai decreti di concessione ».

Capo IV

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1972, N. 46: « SUSSIDI A FAVORE DEI NEFROPATICI », MODIFICATA ED INTEGRATA CON LA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1974, N. 19 - INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1971, N. 66 « CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI EMODIALISI ».

Art. 12.

All'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66, sono aggiunte le parole: « nonché per l'istituzione e il funzionamento di laboratori di microbiologia per la diagnosi precoce delle batteriurie in connessione coi servizi di medicina scolastica ».

Art 13.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Capo V

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1971, N. 30 (ART. 1, LETTERA C)

Art. 14.

Per le finalità di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 5 milioni.

Capo VI

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1966, N. 22, MODIFICATA CON L'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1969, N. 22 E DALLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 1972, N. 31, CONCERNENTE IL RECUPERO SOCIALE DEI MINORATI PSICHICI E FISICI.

Art. 15.

L'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, è sostituito con il seguente:

« In attesa dell'entrata in funzione dei consorzi sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ad altri enti pubblici e loro consorzi, nonchè ad associazioni ed istituzioni per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche e psichiche ed il recupero dei soggetti, specialmente minori, psichicamente e fisicamente anormali ».

Art. 16.

L'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, integrato con l'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, è sostituito con il seguente:

« Entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni provinciali e gli altri enti, istituzioni ed associazioni di cui al precedente art. 1 dovranno far pervenire all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità le domande di sovvenzione corredate dal programma degli interventi e dal relativo preventivo di spesa.

Su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità, la giunta regionale approva il programma degli interventi da realizzare in tutto il territorio regionale e ne determina la misura, contemperando le esigenze prospettate, in relazione agli stanziamenti di bilancio e tenendo conto delle necessità più importanti ed urgenti.

Tale programma di interventi sarà comunicato, per ogni esercizio finanziario, al consiglio regionale.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari delle sovvenzioni di fornire una dichiarazione dalla quale risulti l'utilizzazione delle sovvenzioni, comprese quelle già concesse, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonchè l'elenco delle spese sostenute ».

Art. 17.

Le domande di cui all'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, integrato con l'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, e sostituito dal precedente art. 16, relative all'anno 1975 dovranno pervenire all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Per le finalità previste dal precedente art. 15 la spesa di lire 1 miliardo è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Capo VII

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 1970, N. 15, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1972, N. 47: « PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE ».

Art. 19.

Per le finalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 novembre 1972, n. 47, e dalla presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 l'ulteriore spesa di lire 50 milioni e la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

I relativi piani di riparto saranno comunicabili alla competente commissione del consiglio regionale.

Art. 20.

A modifica dell'art. 1 della legge regionale 17 novembre 1972, n. 47, la concessione di contributi a titolo di rimborso spese ai donatori lavoratori autonomi, non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584, verrà effettuata dagli enti che gestiscono centri di raccolta, centri trasfusionali e centri di produzione degli emoderivati.

Al rimborso delle sovvenzioni di cui al precedente comma, provvederà trimestralmente l'assessorato regionale dell'igiene e della sanità, su presentazione da parte degli enti della relativa documentazione.

Art. 21.

Le domande di sovvenzione per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, e successive modificazioni, nonchè per quelle indicate al precedente art. 20 della presente legge, dovranno essere presentate all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VIII

MODIFICA AL CAPO VII DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1969, N. 44

Art. 22.

Il sussidio straordinario di lire 500 milioni, autorizzato con l'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, ed erogato all'Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione per la costruzione di una nuova sede sarà invece utilizzato per l'ampliamento e l'ammodernamento, nonchè per la dotazione di impianti, attrezzature ed arredi dell'esistente sede, salve le spese generali già effettuate.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'esercizio 1975, con l'art. 6 della presente legge, fa carico al cap. 1362 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 500 milioni mediante prelevamento di lire 400 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'esercizio 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Art. 24.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV, vengono istituiti i seguenti capitoli:

1353 con la denominazione: « Sovvenzioni e sussidi agli enti ospedalieri, ai consorzi provinciali antitubercolari, alle province, ai comuni, ai loro consorzi e ad altri enti, per la tutela sanitaria delle popolazioni contro le malattie sociali » e con lo stanziamento di lire 300 milioni;

1355 con la denominazione: « Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale » e con lo stanziamento di lire 125 milioni;

1359 con la denominazione: « Sussidi straordinari a favore dei nefropatici a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi ospedaliera e domiciliare, al trasporto, alla tipizzazione, nonchè al trapianto del rene e alla successiva assistenza » e con lo stanziamento di lire 120 milioni;

1358 con la denominazione: « Sovvenzioni ai comuni nel cui territorio si verifichino infestazioni da termiti per la lotta contro le termiti e per la concessione di sussidi ai proprietari di immobili nelle ipotesi di restauri, rifacimenti o demolizioni per danni cagionati da tali insetti » e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

1354 con la denominazione: « Sovvenzioni per il recupero sociale dei minorati psichici e fisici » e con lo stanziamento di lire un miliardo.

A favore dei sopraccitati capitoli si provvede mediante prelevamento degli importi complessivi di lire 550 milioni e di lire 1 miliardo dagli appositi fondi globali iscritti rispettivamente ai capitoli 3000 e 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 6 degli elenchi 4 e 5 allegati al bilancio medesimo).

La spesa autorizzata per l'esercizio 1975 con gli articoli 8, 10, 13, 14 e 18 della presente legge fa carico rispettivamente ai sopraccitati capitoli 1353, 1355, 1359, 1358 e 1354 e quelle autorizzate per l'esercizio 1976 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Art. 25.

La spesa di lire 50 milioni autorizzata per l'esercizio 1975 con l'art. 19 della presente legge, fa carico al cap. 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 il cui stanziamento viene elevato a lire 100 milioni mediante prelevamento di lire 50 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 100 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo facendo fronte alla maggiore spesa di lire 50 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, fino all'esercizio 1975.

In relazione al disposto dell'art. 20, primo comma, della presente legge la denominazione del succitato cap. 1360 viene così modificata: « Provvidenze a favore dell'Associazione donatori volontari di sangue della Regione e sovvenzione agli enti che gestiscono centri di raccolta, centri trasfusionali e centri di produzione degli emoderivati per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese, ai donatori lavoratori autonomi, non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1975, n. 39.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25: « Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale e sociale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25 e per l'effettuazione da parte dell'Amministrazione regionale di spese dirette aventi le finalità indicate nel predetto articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 10 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo I, sezione I, rubrica n. 2, categoria IV, viene istituito il cap. 105 con la denominazione: « Spese e contributi a sostegno di iniziative di particolare valore morale e sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale » e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2603 del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1975, n. 40.

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, concernente « Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 1

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1972, n 24, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire 90 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2 cooperazione, categoria IV, il cap. 1101 con la denominazione: « Sovvenzioni alle associazioni di cooperative per l'attuazione delle loro finalità istituzionali » e con lo stanziamento di lire 90 milioni.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Tale sovvenzione è corrisposta, per il 40% dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali fra tutte le associazioni di cui al comma precedente e, per il restante 60%, fra le stesse in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione ».

Art. 3.

Per gli scopi previsti dall'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire 80 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2 cooperazione, categoria IV, il cap. 1102 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore delle associazioni di cooperative ed alle organizzazioni regionali costituite fra le predette per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione dei quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, per l'assistenza tecnica alle società cooperative e per ogni altro intervento riconosciuto utile allo sviluppo della cooperazione; nonchè a favore di società cooperative per la partecipazione a convegni, congressi, seminari e viaggi di studio rivolti ad approfondire la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi o di nuove tecniche di amministrazione, per celebrazioni e manifestazioni di propaganda cooperativa, nonchè per ogni altra iniziativa riconosciuta utile per lo sviluppo della cooperazione » e con lo stanziamento di lire 80 milioni.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire 5 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2 cooperazione, categoria III, il cap. 1052 con la denominazione: « Spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi, viaggi di studio; per la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi; per l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici; per la stampa e la propaganda cooperativa e per ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione » e con lo stanziamento di lire 5 milioni.

Capo II

SOVVENZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI COLTIVATORI DIRETTI

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, è istituito, al titolo I, sezione V, rubrica n. 5 assessorato agricoltura, foreste ed economia montana, categoria IV, il cap. 1955 con la denominazione: « Sovvenzioni agli organi provinciali delle associazioni professionali dei coltivatori diretti più rappresentative per la realizzazione delle loro finalità istituzionali » e con lo stanziamento di lire 50 milioni.

Capo III

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 6.

All'onere complessivo di lire 225 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede per lire 190 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 e rubrica n. 5 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e per lire 35 milioni mediante storno dal cap. 2604 dello stesso stato di previsione.

Nell'esercizio finanziario 1975, la spesa autorizzata dall'art. 1 per lire 90 milioni, dall'art. 3 per lire 80 milioni, dall'art. 4 per lire 5 milioni e dall'art. 5 per lire 50 milioni fa carico rispettivamente ai citati capitoli 1101, 1102, 1052 e 1955.

La spesa di pari importo, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1975, n. 41.

Contributo straordinario al comune di Arta Terme per l'acquisizione degli stabilimenti termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 23 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni al comune di Arta Terme per l'acquisizione in proprietà, anche in forma consorziale, degli stabilimenti termali della società « Fonte Pudia » S.p.a. siti in comune di Arta Terme.

Art. 2.

Nella spesa ammissibile al contributo possono essere compresi:

a) l'acquisto degli immobili e delle pertinenze;

b) l'arredamento;

c) gli impianti fissi e mobili e le relative attrezzature medico-sanitarie.

Art. 3.

Il contributo è concesso con decreto dell'assessore regionale al turismo, previa deliberazione della giunta regionale.

L'erogazione del contributo ha luogo in base ai relativi contratti.

Art. 4.

Per i fini previsti dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, viene istituito il cap. 6814 con la denominazione: « Contributo straordinario al comune di Arta Terme per l'acquisizione degli stabilimenti termali della società Fonte Pudia S.p.a. siti in comune di Arta Terme » e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

A fronte del suddetto onere di lire 300 milioni si provvede:

per lire 200 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo);

per lire 30 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 2603 dello stesso stato di previsione;

per lire 70 milioni mediante prelevamento, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (di cui 50 milioni della rubrica n. 2 e 20 milioni della rubrica n. 4 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 giugno 1975

COMELLI

(5910)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 novembre 1974, n. 85.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modificazioni, concernente provvidenze per la ricettività alberghiera.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 18 *febbraio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8, punto 80 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge provinciale succitata;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 novembre 1974, n. 4970;

Decreta:

Art. 1.

Ai benefici disposti ai sensi dell'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modificazioni, possono essere ammesse anche le opere relative all'allestimento di attrezzature alberghiere complementari, quali piscine coperte, sale fitness, saune e campi da tennis.

Art. 2.

Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, sono considerate zone turisticamente sottosviluppate i territori dei seguenti comuni o frazioni di comuni:

A) *I territori dei seguenti comuni*:

Aldino
Anterivo
Avelengo
Barbiano
Bronzolo
Campo di Trens
Castelbello-Ciardes
Cornedo
Cortaccia
Cortina all'Adige
Egna
Fortezza
Glorenza
Laion
Lasa
Lauregno
La Valle
Luson
Magré all'Adige
Martello
Meltina
Moso in Passiria
Naz-Sciaves
Perca
Plaus
Ponte Gardena
Predoi
Proves
Racines
Rasun-Anterselva
Rodengo
Salorno
S. Felice
S. Genesio
S. Martino in Badia
S. Pancrazio
Sarentino
Selva dei Molini
Senale
Senales
Sluderno
Trodena
Tubre
Ultimo
Val di Vizze
Valle di Casies
Vandoies
Varna
Verano
Velturno
Villandro

B) *Frazioni dei seguenti comuni*:

Brennero: Fleres, Terme di Brennero;

Campo Tures: tutto il territorio, escluso il capoluogo Campo Tures;

Chiusa: Gudon, Lazfons;

Curon Venosta: Vallelunga;

Dobbiaco: tutto il territorio, escluso il capoluogo Dobbiaco;

Gais: Montassilone, Riomolino;

Laces: Tarres, S. Martino al Monte;

Lagundo: Riolagundo;

Lana: Foiana, Pavicolo;

Malles Venosta: tutto il territorio, escluso il capoluogo Malles e la frazione Burgusio;

Montagna: tutto il territorio, escluso il capoluogo Montagna;

Nalles: Sirmiano;

Naturno: Cirlat, Stava, Tablà;

Nova Ponente: tutto il territorio, escluso il capoluogo Nova Ponente;

Parcines: Masi Quadrati;

Prato allo Stelvio: Agumes, Montechiaro;

Renon: Vanga, Auna di Sopra - La Madonnina, Longostagno, Auna di Sotto, Signato, Monte di Mezzo;

Rifiano: Gfeis, Vernurio;

Rio Pusteria: Spinga, Valles;

S. Leonardo in Passiria: tutto il territorio, escluso il capoluogo S. Leonardo;

S. Lorenzo: tutto il territorio, escluso il capoluogo San Lorenzo;

S. Martino in Passiria: tutto il territorio, escluso S. Martino e Saltusio;

Scena: Talle;

Silandro: tutto il territorio, escluso il capoluogo Silandro;
Stelvio: il capoluogo Stelvio;
Tesimo: Caprile, Plazzoles;
Valle Aurina: tutto il territorio, escluso la frazione Luttago.

Art. 3.

Le domande di contributo, redatte su carta da bollo prescritta, devono essere presentate all'assessorato provinciale per il turismo e possono essere prese in considerazione solo se corredate dalla documentazione indicata all'art. 5 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modificazioni.

Il preventivo dettagliato di spesa richiesto per opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento a norma del precitato articolo, deve essere firmato da un tecnico o dalle ditte fornitrici.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1973, n. 40.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 novembre 1974

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1975
Registro n. 1, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 1975, n. 2.

Assistenza economica di base - Aggiornamento della quota base di minimo vitale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 25 febbraio 1975*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente l'assistenza di base nella provincia di Bolzano;

Visto l'art. 2, commi primo e sesto, del regolamento di esecuzione alla predetta legge, approvati con decreto del Presidente della giunta provinciale n. 12 del 13 febbraio 1974;

Ritenuta la necessità di aggiornare la quota di base mensile per il calcolo degli importi di minimo vitale, stabilita in L. 30.000 alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge predetta;

Su conforme parere della commissione provinciale per la assistenza di base espresso nella seduta del 2 dicembre 1974;

Tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, relativo all'agosto 1974 e pubblicato dall'I.S.T.A.T. sul Bollettino mensile di statistica dell'ottobre 1974 e tenuto altresì conto dell'aumentato costo della vita successivamente alla rilevazione ufficiale ora citata;

Su proposta dell'assessore competente per l'assistenza e beneficenza pubblica;

Decreta:

La quota di base mensile di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 12 del 13 febbraio 1974 è fissata ai fini del calcolo degli importi di minimo vitale in L. 45.000 a partire dal 1° gennaio 1975, salva per gli enti locali di assistenza l'obbligazione di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto presidenziale ora citato nel caso in cui il bilancio non consenta la corresponsione totale delle misure regolamentari.

Il presene decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 24 gennaio 1975

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975
Registro n. 1, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 febbraio 1975, n. 5.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *dell'11 marzo 1975*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale del 19 settembre 1973, n. 37, modifiche alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio;

Vista la delibera della giunta provinciale del 10 febbraio 1975, n. 655, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

E' abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale del 4 dicembre 1974, n. 87.

Il presene decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 febbraio 1975

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1975
Registro n. 1, foglio n. 7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 25 LUGLIO 1970, N. 16, MODIFICATA CON LEGGE PROVINCIALE 19 SETTEMBRE 1973, N. 37.

Art. 1.

Le planimetrie dei beni o complessi di beni di cui alle lettere *a*) ed *e*) dell'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificata dalla legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, in seguito denominata «legge provinciale», da depositarsi presso gli uffici comunali a norma dell'art. 3 della citata legge, sono da prodursi in scala 1:25.000 oppure 1:10.000, e quando ritenuto necessario in rapporto maggiore, fino a 1:100.

Il decreto di vincolo paesaggistico ha efficacia a tempo indeterminato; per l'adozione di sue modifiche si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del vincolo medesimo.

Art. 2.

Le prescrizioni urbanistiche contenute nel decreto di vincolo paesaggistico che comportano nuovi insediamenti residenziali o produttivi e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di allacciamento, ad eccezione dei rifugi alpini da realizzarsi secondo le disposizioni della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, non sono applicabili fino a quando non vengono inserite con i procedimenti previsti dall'ordinamento urbanistico provinciale, nel relativo piano comunale.

Le prescrizioni urbanistiche che non comportano nuovi insediamenti residenziali e produttivi, come impianti di risalita, piste di discesa, linee ed impianti di distribuzione di energia elettrica necessari all'approvvigionamento locale, passeggiate e sentieri, parcheggi, zone di ricreazione, nonché la costruzione di rifugi alpini di cui al precedente comma e la costruzione di posti di ristoro, depositi e vani di servizio con esclusione di posti letto, ad eccezione di quelli destinati al personale di vigilanza e di custodia, vengono recepite come tali nel piano urbanistico comunale.

Le prescrizioni di cui al comma precedente acquistano efficacia con l'entrata in vigore del decreto del presidente della giunta provinciale, con il quale viene disposta la variante al piano urbanistico.

Per l'adozione di prescrizioni urbanistiche relative alla previsione di nuove strade, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 3.

Quando l'assessore provinciale competente rinvia gli atti al sindaco del comune interessato, ritenendo la domanda con la documentazione presentata in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, il sindaco non può rilasciare alcuna autorizzazione.

Qualora il sindaco in contrasto con le osservazioni dell'assessore provinciale ripresenta la domanda, ritenuta conforme alle prescrizioni urbanistiche, la stessa viene rimessa all'ufficio urbanistica, il quale esegue i necessari accertamenti. Ove l'ufficio confermi la difformità del progetto alle disposizioni urbanistiche, gli atti vengono definitivamente rinviati al sindaco del comune interessato.

Il rappresentante provinciale nella commissione edilizia comunale non può partecipare alle sedute nelle quali vengono esaminati i progetti dallo stesso elaborati o firmati, o per l'approvazione dei quali ha un interesse personale.

Ogni comune della provincia, limitatamente al territorio soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, è tenuto ad inviare l'ordine del giorno della commissione edilizia comunale con l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti e, specificatamente:

1) generalità del richiedente;

2) destinazione urbanistica dell'area su cui sorge il progetto, secondo il piano urbanistico comunale;

3) volume edilizio eventualmente esistente e quello di progetto - densità edilizia;

4) altezza dell'edificio e numero dei piani;

5) numero del foglio catastale.

I progetti a corredo delle domande, trasmessi all'assessore provinciale competente ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale o comunque da sottoporsi al parere della II commissione provinciale per la tutela del paesaggio, debbono essere redatti secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti edilizi comunali. Per i progetti relativi alla costruzione di fabbricati l'assessore provinciale competente può richiedere inoltre il foglio di possesso relativo alle proprietà interessate.

Quando gli elementi riguardanti le caratteristiche dei progetti contenuti nell'ordine del giorno della commissione edilizia comunale o i singoli progetti successivamente trasmessi all'assessore provinciale, non risultassero compilati secondo le prescrizioni regolamentari, i relativi atti vengono restituiti ai comuni interessati.

Qualora nell'autorizzazione viene prescritto il versamento di una cauzione, l'opera non può essere iniziata prima della corresponsione dell'importo stabilito, anche sotto forma di fidejussione bancaria.

Art. 4.

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale è obbligatoria nei seguenti casi:

1) abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio e specificatamente:

a) alberi singoli o in gruppo, fiancheggianti piazze e strade pubbliche, insidenti tra i cigli delle medesime, come definiti nell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1971, n. 7;

b) alberi singoli, con esclusione delle pomacee (peri, meli, cotogni) e delle drupacee (peschi, albicocchi, susini, ciliegi) non compresi in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando i medesimi hanno raggiunto uno sviluppo in altezza superiore a m 20 o in diametro del fusto superiore a cm 90;

c) castagni e noci, singoli o in gruppo, anche se insidenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, purché non compresi in una formazione boscata e risultanti da un apposito inventario approvato dall'assessore per la tutela dell'ambiente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. I singoli proprietari interessati vengono informati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

d) alberi singoli o in gruppo, insidenti nei parchi e giardini pubblici o nei settori vincolati a verde pubblico o privato nei piani urbanistici comunali;

2) dissodamento sostanziale e definitivo di boschi, ischie e di formazioni ripali ai lati dei corsi d'acqua;

3) cambio di coltura da pascolo ed alpe;

4) alterazione sostanziale e definitiva del manto vegetale naturale e della morfologia del terreno, quando trattasi di una superficie superiore a 5.000 mq se riferita a colture agricole e di 1.000 mq negli altri casi.

L'autorizzazione per gli oggetti di cui al precedente comma può direttamente essere rilasciata dal presidente della giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente nei seguenti casi:

a) quando trattasi di alberi di cui al precedente n. 1), lettera *a*), fiancheggianti strade extra-urbane;

b) quando trattasi di alberi di cui al precedente n. 1), lettera *b*);

c) quando trattasi di dissodamento di boschi, ischie e di formazioni ripali ai lati dei corsi d'acqua di cui al precedente n. 2), la cui superficie da trasformare è inferiore a mq 5.000;

d) quando trattasi di cambio di coltura da pascolo ed alpe di cui al precedente n. 3), la cui superficie è inferiore a mq 5.000;

e) quando trattasi di alterazione del manto vegetale e della morfologia del terreno di cui al precedente n. 4), la cui sistemazione prevede un livellamento inferiore a cm 50 ed il terreno interessato non superi la pendenza del trenta per cento.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento rilasciato dal presidente della giunta provinciale ai sensi del comma precedente, è ammesso ricorso alla giunta provinciale, secondo le procedure di cui all'art. 12 della legge provinciale.

Art. 5.

Il presidente della giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente può direttamente autorizzare le opere di cui all'art. 12 della legge provinciale nei seguenti casi:

a) quando trattasi di strade con larghezza complessiva del corpo stradale fino a 4,5 m e con lunghezza fino a 1000 m;

b) quando trattasi di lavori di sistemazione che non comportano variazioni al tracciato, allargamenti o nuovi manufatti relativi a sentieri, passeggiate e strade esistenti, che possono anche non comportare la presentazione di un progetto;

c) quando trattasi di elettrodotti con relativa cabina di trasformazione, aventi una lunghezza fino a m 500 ed una tensione non superiore a 20 kV;

d) quando trattasi di modesti impianti di risalita aventi una lunghezza non superiore a m 500.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento rilasciato dal presidente della giunta provinciale, ai sensi del presente articolo, è ammesso ricorso alla giunta provinciale, secondo le procedure di cui all'art. 12 della legge provinciale.

Quando non sia prescritto un progetto esecutivo per altre ragioni, è sufficiente un elaborato di massima con i particolari esclusivamente necessari all'esame paesaggistico.

Art. 6.

Quando il trasgressore non venga obbligato al ripristino a proprie spese dello stato primitivo, la sanzione amministrativa di cui all'art. 21 della legge provinciale viene determinata in base ai seguenti criteri:

a) se trattasi di costruzioni di immobili da autorizzarsi ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale, il risarcimento in denaro viene determinato in rapporto al danno paesaggistico e fissato in misura fra il dieci ed il centocinquanta per cento del valore delle opere riferito al costo di costruzione dell'opera stessa o parti di essa abusivamente eseguite;

b) se trattasi di costruzioni di impianti speciali di cui al primo comma dell'art. 12 della legge provinciale, il risarcimento in denaro è pari al costo dei lavori di ripristino; detta somma può essere aumentata fino al cento per cento, in rapporto alla gravità del danno;

c) se trattasi dell'abbattimento di alberature di cui al n. 1 del precedente art. 4, il risarcimento in denaro è pari al valore commerciale delle alberature medesime, stimato dall'ispettorato forestale e può essere aumentato.

1) fino a cinque volte, in rapporto all'interesse paesaggistico della zona;

2) fino a cinque volte, in rapporto alle caratteristiche del vincolo del terreno di sedime, quando le alberature sono comprese in settori di cui alla lettera *d*), n. 1), del precedente art. 4 e come tali determinano il rilevante valore paesaggistico della zona;

3) fino a dieci volte, in rapporto alle particolarità botaniche delle alberature stesse che formano peculiari caratteristiche del paesaggio;

d) se trattasi di dissodamenti di cui al n. 2) del precedente art. 4, il risarcimento in denaro è pari al valore commerciale delle alberature, ischie e formazioni, stimato dall'ispettorato forestale e può essere aumentato:

1) fino a tre volte, in rapporto all'interesse paesaggistico della zona, nonché

2) del costo dei lavori di ripristino;

e) se trattasi di cambio di coltura, di alterazione del manto vegetale o della morfologia dei terreni di cui ai numeri 3) e 4) del precedente art. 4, il risarcimento in denaro è pari al costo dei lavori di ripristino; detta somma può essere aumentata fino al cinquanta per cento in rapporto alla gravità del danno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 1975, n. 6.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, apportate con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 22 *aprile* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e le successive modifiche ed integrazioni, apportate con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22 « Provvedimenti di assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi »;

Vista la delibera della giunta provinciale del 31 dicembre 1974, n. 5931, concernente l'aumento del contributo massimo ai sensi della citata legge provinciale e l'approvazione del nuovo regolamento di esecuzione.

In esecuzione della citata deliberazione,

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, apportate con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22.

Sono abrogati i decreti del presidente della giunta provinciale di Bolzano n. 24 dell'8 luglio 1970 e n. 25 del 20 settembre 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 febbraio 1975

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 1970, N. 4, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1.

In esecuzione del secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale del 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi, si accertano in base al presente regolamento le aziende agricole, le quali ai sensi della predetta legge provinciale si intendono aziende agricole di montagna.

Art. 2.

Per rendere possibile un'equa ed adeguata distribuzione dei contributi a favore degli assuntori di masi chiusi viene predisposto l'impianto di un apposito catasto dei masi, e la misura dei contributi da concedere viene determinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3.

Per accertare quali aziende agricole possono essere classificate aziende agricole di montagna dovranno essere considerati i seguenti criteri:

A) L'altitudine.

B) L'accessibilità.

C) L'inclinazione del terreno.

D) Le condizioni climatiche.

L'ammontare dei contributi concessi sarà stabilito secondo l'ordine di una graduatoria formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna azienda agricola, oggetto dei rilievi.

Art. 4.

A) *Per l'altitudine si attribuiscono alle aziende i seguenti punti*:

Altitudine	Punti
fino a 500 m	0
fino a 550	1
fino a 600	2
fino a 650	3
fino a 700	4
fino a 750	5
fino a 800	6
fino a 850	7
fino a 900	8
fino a 950	9
fino a 1000	10
fino a 1050	11
fino a 1100	12
fino a 1150	13
fino a 1200	14
fino a 1250	15
fino a 1300	16
fino a 1350	17
fino a 1400	18
fino a 1450	19
fino a 1500	20
fino a 1550	21
fino a 1600	22
fino a 1650	23
fino a 1700	24
fino a 1750	25
fino a 1800	26
fino a 1850	27
fino a 1900	28
fino a 1950	29
più di 1950	30

Art. 5.

B) *Per l'accessibilità si attribuiscono alle aziende i seguenti punti*:

a) accessibile con autocarro	0	punti
b) non accessibile con autocarro nel periodo invernale	2,5	»
c) accessibile con autovetture	5	»
d) non accessibile con autovettura nel periodo invernale	7,5	»
e) accessibile con trattore e con carro trainato da due cavalli	10	»
f) non accessibile con trattore e con carro trainato da due cavalli nel periodo invernale	15	»
g) accessibile con carro trainato da un cavallo	20	»
h) non accessibile con carro trainato da un cavallo nel periodo invernale	25	»
i) accessibile con carico portato a soma	30	»

Art. 6.

C) *Per l'inclinazione del terreno si attribuiscono alle aziende i seguenti punti*:

a) da piano a leggermente inclinato 0-5 %	0	punti
b) da leggermente inclinato a pendente (possibilità di impiego parziale di macchine) 5-10 %	5	»

c) pendente (impiego di barra falciante portata) 10-15 % — 10 punti

d) da pendente a molto pendente (limitato impiego di barra falciante portata) 15-25 % . — 15 »

e) molto pendente (impiego motofalciatrice) 25-40 % — 20 »

f) da molto pendente a erto (limitato impiego di motofalciatrice) 40-60 % — 25 »

g) da erto a molto erto (solo lavoro manuale) oltre 60 % — 30 »

Art. 7.

D) *Condizioni climatiche.*

Ai fini della valutazione delle condizioni climatiche, alle quali sono soggette le aziende agricole, si osservano le seguenti direttive:

1) si fa riferimento alla temperatura media nel mese di luglio con media decennale;

2) si tiene conto della temperatura riferibile al punto ove viene eseguita la misura ufficiale, stabilendo un supplemento, oppure una detrazione pari a 0,60 % gradi per ogni cento metri di altitudine.

Essendo nella provincia di Bolzano solamente note le temperature di 21 luoghi di misurazione, per gli altri comuni sempre con riferimento ai più vicini luoghi di misurazione devono essere accertate in base alla seguente formula:

$$tx = ta . \frac{hx . ha}{100} . 0{,}61$$

tx = temperatura da accertare

ta = temperatura nel luogo di misurazione

hx risp. ha = altitudine del luogo, del quale risulta nota la temperatura oppure è da accertare;

0,61 = gradiente della temperatura del mese di luglio per ogni cento metri di altitudine;

3) per le condizioni climatiche si attribuiscono alle aziende i seguenti punti:

Temperatura	Punti
20 gradi e oltre	0
19 gradi	4
18 gradi	8
17 gradi	12
16 gradi	16
15 gradi	20
14 gradi	24
13 gradi	28
12 gradi	32

Art. 8.

I presupposti per la classificazione, di un'azienda agricola quale azienda agricola di montagna si verificano, quando la stessa è situata ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare o quando in base ad accertamenti effettuati secondo il presente regolamento siano attribuiti complessivamente almeno 20 punti.

Art. 9.

La somma dei punti attribuiti ad un'azienda agricola in base ai criteri di cui all'art. 3 viene commutata in percentuale di contributo nel seguente modo:

Punti	Percentuale di contributo
0 - 4	3,00
5 - 10	4,10
11 - 16	4,90
17 - 19	5,50
20 - 25	5,80
26 - 31	6,10
32 - 37	6,30
38 - 44	6,50
45 - 51	6,70
52 - 58	6,90
59 - 64	7,10
65 - 70	7,30
71 - 76	7,50
77 - 82	7,60
83 - 88	7,70
89 - 94	7,80
95 - 100	7,90
101 - 106	8,00
107 - 112	8,10
113 - 118	8,20
119 e più	8,30

Art. 10.

Ai fini della concessione del contributo a favore degli assuntori di masi chiusi ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge provinciale del 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, si avrà inoltre riguardo del valore di reddito dell'azienda agricola e del numero degli eredi cedenti da liquidare e si adotteranno i seguenti criteri:

A) *Aziende agricole di montagna*:

Valore di reddito	Percentuale di contributo
fino a 6 Mio.	8,30
6,5	8,25
7	8,20
7,5	8,15
8	8,10
8,5	8,05
9	8,00
9,5	7,90
10	7,80
10,5	7,70
11	7,60
11,5	7,50
12	7,40
12,5	7,30
13	7,20
13,5	7,10
14	7,00
14,5	6,90
15	6,80
17	6,60
20	6,40
25	6,10
30	5,50
40	4,70
50	3,70
60	2,50
70 e più	1,00

Eredi cedenti	Percentuale di contributo
8 ed oltre	8,30
7	8,00
6	7,70
5	7,40
4	7,00
3	6,30
2	5,40
1	3,10
0	0,00

B) *Altre aziende agricole*:

Valore di reddito	Percentuale di contributo
fino a 6 Mio.	7,00
6,5	6,95
7	6,90
7,5	6,85
8	6,80
8,5	6,75
9	6,70
9,5	6,60
10	6,50
10,5	6,40
11	6,30
11,5	6,20
12	6,10
12,5	6,00
13	5,90
13,5	5,80
14	5,70
14,5	5,60

Valore di reddito	Percentuale di contributo
—	—
15	5,50
17	5,30
20	5,10
25	4,80
30	4,20
40	3,40
50	1,40
60	1,30
70 e più	0,50

Eredi cedenti	Percentuale di contributo
—	—
8 ed oltre	7,00
7	6,70
6	6,40
5	6,10
4	5,70
3	5,00
2	4,20
1	2,20
0	0,00

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 febbraio 1975, n. 12.

Gestione dell'azienda provinciale agricola « Mair am Hof » di Teodone.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 25 *marzo* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689 « Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale »;

Vista inoltre la legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12 « Cessazione dell'attività del consorzio tra lo Stato e la provincia autonoma Bolzano-Alto Adige per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di Teodone »;

Vista infine la delibera della giunta provinciale del 25 febbraio 1975, n. 835;

In esecuzione di quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda provinciale agricola « Mair am Hof » di Teodone è messa a disposizione della scuola agraria provinciale di Teodone e serve per le esercitazioni pratiche degli alunni nonchè per la sperimentazione agricola. Le superfici non utilizzate per questi scopi sono destinate alla normale produzione agricola locale.

Art. 2.

L'azienda agricola, di cui all'articolo precedente, è condotta dall'amministrazione provinciale in economia diretta tramite un consiglio di amministrazione che viene nominato con deliberazione della giunta provinciale per la durata della legislatura in corso e che è composto:

1) dall'assessore all'agricoltura e alle foreste che funge da presidente;

2) dal direttore dell'azienda che funge da vicepresidente;

3) da un funzionario dell'assessorato per le finanze e patrimonio;

4) da un proprietario coltivatore diretto da scegliere tra una terna di nominativi, proposta dall'organizzazione sindacale più rappresentativa in provincia;

5) da due proprietari coltivatori diretti proposti dall'assessore all'agricoltura e alle foreste;

6) dall'economo dell'azienda che funge anche da segretario.

Scaduta la legislatura, il consiglio di amministrazione rimane in funzione fino alla sua sostituzione, che deve avvenire entro due mesi dall'elezione della nuova giunta provinciale.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) esamina ed approva l'organizzazione aziendale proposta annualmente dal direttore per quella parte dell'azienda che è destinata alla normale produzione agricola;

b) esamina ed approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

c) propone alla giunta provinciale le spese facoltative e le spese non ricorrenti, concernenti acquisti, forniture e lavori, superiori all'importo fissato dall'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, e successive modifiche;

d) stabilisce il numero massimo dei salariati fissi.

Art. 4.

La direzione dell'azienda agraria è affidata al direttore della scuola agraria di Teodone, il quale assolve i seguenti compiti:

a) propone annualmente al consiglio di amministrazione l'organizzazione aziendale per quella parte dell'azienda che è destinata alla normale produzione agricola;

b) predispone con l'aiuto dell'economo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e presenta gli stessi al consiglio di amministrazione;

c) assume la direzione tecnica ed amministrativa della azienda;

d) nella sua qualità di direttore dell'azienda provvede anche all'assunzione dei salariati fissi ed avventizi, alla stipulazione dei contratti di lavoro, alla trattazione dei salari con i singoli operai, alla determinazione degli stessi ed al licenziamento dei salariati. La determinazione dei salari ed il licenziamento di personale sono inoltre soggetti di volta in volta all'approvazione del presidente del consiglio di amministrazione;

e) dispone la vendita dei prodotti agricoli.

Il direttore dell'azienda agricola ha la facoltà di farsi assistere nella direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda dal personale insegnante tecnico ed amministrativo della scuola agraria.

Art. 5.

L'economo dell'azienda agricola, scelto tra il personale insegnante od amministrativo della scuola agraria, è nominato con deliberazione della giunta provinciale.

Egli assolve tutte le normali incombenze di economo.

Inoltre, d'intesa con il direttore dell'azienda e nei limiti degli stanziamenti sui singoli articoli del bilancio preventivo, dispone anche le spese concernenti acquisti, forniture, lavori e prestazioni:

a) non eccedenti l'importo di cui al punto *c*) del precedente art. 3;

b) anche eccedenti tale importo qualora si tratti di spese obbligatorie ovvero di spese ricorrenti per l'acquisto di generi alimentari ed altro materiale di consumo.

Art. 6.

I salariati agricoli oltre ai lavori per la normale produzione agricola, sono anche adibiti ai lavori manuali necessari per le esercitazioni pratiche degli alunni e per la sperimentazione agricola.

Il loro rapporto di lavoro è regolato dal vigente contratto collettivo per i lavoratori agricoli. Il salario e le indennità spettanti agli stessi, sono a carico del bilancio dell'azienda.

Art. 7.

Il pagamento delle spese di cui al precedente art. 5 avviene secondo le procedure previste dall'art. 1, secondo e terzo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, e successive modifiche.

Art. 8.

Per gli scopi di cui al presente regolamento viene costituito a nome dell'economo dell'azienda un fondo di anticipazione di cassa ragguagliato all'entità del servizio da svolgere e fissato con deliberazione della giunta provinciale. Tale fondo sarà reintegrato alla presentazione dei rendiconti periodici di spesa.

Art. 9.

Almeno ogni quadrimestre l'economo dell'azienda dovrà produrre il rendiconto dei pagamenti eseguiti con il fondo di anticipazione di cassa alla ragioneria generale della provincia, la quale previo riscontro contabile della documentazione provvederà al relativo rimborso.

Il rendiconto dovrà comprendere distintamente per ogni articolo del bilancio preventivo i documenti delle spese sostenute, debitamente quietanzati e sottoscritti dall'economo per la regolarità della fornitura od esecuzione del lavoro.

Art. 10.

Le entrate derivanti dalla gestione dell'azienda sono versate mensilmente dall'economo dell'azienda alla tesoreria della provincia.

Una copia della distinta di versamento è contemporaneamente trasmessa con gli allegati prescritti alla ragioneria della provincia.

Art. 11.

L'azienda deve avere in uso i seguenti libri, necessari a porre in evidenza in qualsiasi momento l'andamento della gestione, sui quali verrà effettuata la registrazione delle operazioni eseguite:

a) il libro cassa;

b) il libro mastro;

c) il libro magazzino;

d) i libri inventari;

e) ogni altra scrittura contabile richiesta dalla ragioneria della provincia.

Art. 12.

Il bilancio preventivo dell'azienda deve essere presentato annualmente entro il 30 settembre dell'anno precedente alla giunta provinciale per l'approvazione.

Le somme totali di questo bilancio sono oggetto di due rispettivi capitoli del bilancio preventivo dell'amministrazione provinciale sotto la dicitura « contabilità speciali ».

Le eventuali eccedenze vengono inserite nelle entrate del bilancio dell'amministrazione provinciale, mentre i disavanzi vengono inseriti nelle spese come contributo per il conguaglio del bilancio dell'azienda.

Il bilancio consuntivo dell'azienda deve essere trasmesso per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Il presene decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 26 febbraio 1975

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1975, n. 23.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 34 del 3 dicembre 1972 « Disciplina delle riserve di caccia » e revoca del proprio decreto del 12 dicembre 1974, n. 90.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *aprile* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale n. 34 del 3 dicembre 1972 « Disciplina delle riserve di caccia »;

Visto il proprio decreto del 12 dicembre 1974, n. 90;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1154 del 10 marzo 1975;

Decretà:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 34 del 3 dicembre 1972 « Disciplina delle riserve di caccia ».

E' revocato il proprio decreto del 12 dicembre 1974, n. 90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 26 marzo 1975

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 DICEMBRE 1972, N. 34 « DISCIPLINA DELLE RISERVE DI CACCIA ».

Art. 1.

Una più razionale gestione tecnico-amministrativa delle riserve di diritto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34, è da ambire attraverso le seguenti misure:

a) correzione di errori materiali nell'elenco delle riserve di diritto;

b) spostamento delle delimitazioni delle riserve sui confini amministrativi successivamente allo spostamento di confini comunali o di frazione;

c) modifiche non essenziali alla superficie delle singole riserve che siano opportune o necessarie;

b) suddivisione di singole riserve in due o più riserve nuove;

e) riunione di due o più riserve in un'unica riserva.

Art. 2.

In genere le riserve possono essere suddivise quando abbiano una estensione di almeno 5.000 ettari. Le nuove riserve risultanti dalla suddivisione di regola debbono avere una estensione minima di 2.000 ettari.

I nuovi confini delle riserve da fissare in caso di suddivisioni debbono possibilmente essere fissati secondo univoci confini catastali comunali o frazionali oppure secondo criteri giustificabili in senso orografico e venatorio.

I criteri di cui sopra valgono anche per le ratifiche ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34.

Art. 3.

Nelle riserve che sono state suddivise o riunite con decreto del presidente della giunta provinciale la nuova regolazione della caccia diviene efficace col successivo 1° aprile.

Art. 4.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto del presidente della giunta provinciale col quale una riserva è stata suddivisa o col quale è stata ratificata una suddivisione, i membri della riserva precedentemente indivisa debbono comunicare per iscritto alla federazione provinciale della caccia in quali delle riserve nuove essi intendono esercitare il diritto alla caccia ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 34 del 3 dicembre 1972.

I membri che risiedono nell'ambito della riserva precedentemente indivisa ed i quali non facciano, entro il termine stabilito, la comunicazione di cui al primo comma, possono esercitare il loro diritto alla caccia solamente in quella riserva nuova nella quale essi risiedono.

I membri che non risiedano nell'ambito della riserva precedentemente indivisa ed i quali non facciano, entro il termine stabilito, la comunicazione di cui al primo comma, possono esercitare il loro diritto alla caccia solamente in quella riserva nuova alla quale saranno assegnati dalla federazione secondo criteri venatori e proporzionali.

Art. 5.

Con la riunione di due o più riserve in una unica riserva, ai sensi del precedente art. 1, lettera *e*), tutti i membri delle riserve precedentemente divise ricevono il diritto alla caccia in tutta la riserva nuova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1975, n. **28**.

Regolamento per la gestione in economia dell'albergo-scuola « Savoy » di Merano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 3 *giugno* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibera della giunta provinciale n. 1443 del 1° aprile 1975;

Decreta:

E' emanato l'unito regolamento per la gestione in economia dell'albergo-scuola « Savoy » di Merano.

E' revocato il decreto del 21 febbraio 1975, n. 11.

Il presene decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 1° aprile 1975

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 21

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DELL'ALBERGO-SCUOLA « SAVOY » DI MERANO

Art. 1.

La gestione in economia del complesso patrimoniale dell'albergo « Savoy » di Merano, denominato in seguito albergo-scuola « Savoy », destinato per la scuola alberghiera provinciale di lingua tedesca e per tutti gli scopi dell'addestramento professionale in lingua tedesca del settore alberghiero-turistico è effettuata dalla provincia per mezzo di un consiglio di amministrazione composto da:

l'assessore al turismo, presidente;

il caporipartizione turismo, vicepresidente;

il caporipartizione finanze e patrimonio, membro;

l'ispettore provinciale alla formazione professionale, membro;

sei rappresentanti degli albergatori scelti da un numero doppio di nominativi proposti dall'associazione professionale di categoria più rappresentativa in provincia, membri.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore della scuola.

Funge da segretario un funzionario della divisione turismo.

Ai componenti del consiglio di amministrazione sono corrisposti, in quanto dovuti in base alle vigenti leggi, i compensi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

Il consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore al turismo per la durata di cinque anni.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dispone tutti i provvedimenti necessari per la gestione dell'albergo-scuola « Savoy » ed in particolare:

a) predispone il bilancio di previsione ed i rendiconti;

b) predispone annualmente il piano dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

c) provvede alla nomina del personale di cui al successivo art. 4 e ne fissa i compensi;

d) il consiglio di amministrazione è organo di consulenza tecnica dell'assessorato competente per l'addestramento professionale del settore alberghiero.

Art. 3.

Il periodo di gestione coincide con l'anno solare. Il relativo bilancio di previsione dovrà essere predisposto e presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla giunta provinciale per l'approvazione e per l'iscrizione nel bilancio della provincia. Esso deve contenere le entrate presumibili e le spese necessarie riferite all'intero esercizio. La risultanza totale del bilancio di previsione formerà oggetto di appositi capitoli tra le entrate e le spese nelle contabilità speciali del bilancio della provincia.

L'eventuale utile verrà iscritto fra le entrate effettive del bilancio della provincia, ovvero la perdita fra le spese effettive quale quota a pareggio del bilancio aziendale.

Art. 4.

Il personale dell'albergo-scuola « Savoy » che non fruisce del trattamento economico di cui alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, gode del trattamento normativo e tabellare fissato dal contratto collettivo del personale alberghiero vigente nella provincia.

Art. 5.

Il direttore dell'albergo-scuola « Savoy » nei limiti degli stanziamenti sui singoli articoli del bilancio preventivo, dispone le spese concernenti acquisti, forniture e lavori:

a) non eccedenti l'importo di L. 500.000;

b) anche eccedenti tale importo quando si tratti di spese obbligatorie, di spese ricorrenti, nonchè di spese per l'acquisto di derrate alimentari e di altri generi di consumo.

Le rimanenti spese devono essere autorizzate preventivamente con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 6.

Il pagamento delle spese di cui al precedente art. 5 secondo le procedure previste dall'art. 1, secondo e terzo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82.

Art. 7.

Per gli scopi di cui al presente regolamento viene costituito a nome del direttore dell'albergo-scuola « Savoy » un fondo di anticipazione di cassa del 50 % dell'entità del servizio da svolgere. Tale fondo sarà reintegrato alla presentazione dei rendiconti periodici di spesa.

Art. 8.

Almeno ogni quadrimestre il direttore dell'albergo-scuola « Savoy » dovrà produrre il rendiconto dei pagamenti alla ragioneria generale della provincia, la quale previo riscontro contabile della documentazione provvederà al relativo rimborso.

Il rendiconto dovrà comprendere distintamente per ogni articolo del bilancio preventivo i documenti delle spese sostenute debitamente quietanzati e sottoscritti dal direttore dell'albergo-scuola « Savoy ».

Art. 9.

Le entrate dovranno essere versate mensilmente dal direttore dell'albergo-scuola « Savoy » alla tesoreria della provincia. Una copia delle distinte di versamento sarà contemporaneamente trasmessa con gli allegati prescritti alla ragioneria della provincia.

Art. 10.

Consuntivo di gestione

Il consuntivo di gestione deve essere presentato all'approvazione della giunta provinciale entro il 31 marzo del successivo anno. Il consuntivo di gestione consta di due parti e cioè:

a) del consuntivo finanziario;

b) del consuntivo patrimoniale.

Il consuntivo finanziario comprende le risultanze della gestione in base alle entrate ed alle uscite accertate in conto competenza dell'esercizio ed i conti residui degli esercizi precedenti e deve porre in evidenza l'avanzo od il disavanzo di gestione; nel caso che si verifichi un disavanzo di gestione la giunta provinciale provvederà alla copertura ed adotterà i necessari provvedimenti amministrativi e finanziari.

Il consuntivo patrimoniale deve essere redatto in forma di prospetto riassuntivo della consistenza iniziale e finale dell'esercizio con i movimenti in aumento ed in diminuzione verificatisi durante l'anno.

Art. 11.

Per la gestione dell'albergo-scuola « Savoy » devono essere tenuti i libri necessari a porre in evidenza in qualsiasi momento l'andamento della gestione, ed in particolare devono essere tenuti i seguenti:

a) per la contabilità generale:

libro giornale cronologico;

libro mastro articolato in conformità del bilancio;

libro degli inventari;

libro cassa cronologico;

b) per le particolari esigenze della gestione alberghiera:
registro « maincourant »;
registro delle presenze;

c) tutte le altre scritture elementari sussidiarie per una completa evidenza dei fatti di gestione.

I registri di cui ai punti *a*) e *b*) devono concordare sostanzialmente nei risultati.

Art. 12.

Il presente regolamento entra in vigore col 1° aprile 1975.

Art. 13.

I decreti del presidente della giunta provinciale, 13 febbraio 1970, n. 4 e 25 novembre 1970, n. 44, sono abrogati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 maggio 1975, n. **30.**

Regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro al personale della carriera ausiliaria e al personale cantoniere.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 17 *giugno* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 105 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, nel quale è stabilito che, al personale cui sia fatto obbligo di indossare l'uniforme, deve essere fornito a cura dell'amministrazione provinciale il necessario corredo;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1965, n. 235, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1965, registro n. 1, foglio n. 43;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1735 del 21 aprile 1975, concernente l'approvazione del nuovo regolamento per la fornitura di divise di servizio ed indumenti di lavoro;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, col quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il regolamento contenuto nel decreto del presidente della giunta provinciale 18 novembre 1965, n. 235, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1965, registro n. 1, foglio n. 43, è sostituito da quello risultante dal testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 6 maggio 1975

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 23

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI DIVISE DI SERVIZIO E INDUMENTI DA LAVORO AL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA E AL PERSONALE CANTONIERE.

Art. 1.

La giunta provinciale mette a disposizione il corredo appresso indicato al personale come riportato in seguito:

a) *Commessi, custodi e bidelli di sesso maschile*:

1) una divisa invernale di panno grigio ferro composta di una giacca con filetto al colletto e due paia di pantaloni	ogni 2 anni
2) una divisa estiva di panno leggero chiaro composta di una giacca con filetto al colletto e due paia di pantaloni	» 2 anni
3) un cappotto invernale di panno scuro	» 4 anni
4) due camicie tinta chiara	ogni anno
5) una cravatta blu	» anno
6) ai soli custodi e bidelli un grembiule da lavoro	» anno

b) *Commessi, custodi e bidelli di sesso femminile*:

1) 2 camici da lavoro	ogni anno

c) *Personale addetto alla guida di autovetture provinciali*:

1) una divisa invernale di panno blu composta di una giacca e due paia di pantaloni	ogni 2 anni
2) una divisa estiva di panno leggero blu composta di una giacca e due paia di pantaloni	» 2 anni
3) un cappotto invernale di panno scuro	» 3 anni
4) due camicie tinta chiara	» anno
5) una tuta di lavoro	» anno
6) una cravatta blu	» anno

d) *Agenti tecnici e cantonieri*:

personale esposto prevalentemente alle intemperie:

1) una divisa invernale di panno, composta di una giacca, di un copricapo e di due paia di pantaloni	ogni 2 anni
2) una divisa estiva di panno leggera composta di una giacca, di due copricapi e di due paia di pantaloni	» 2 anni
3) una giacca di panno	» 4 anni
4) un impermeabile	» 3 anni
5) una tuta da lavoro	» anno

personale addetto prevalentemente a lavori al coperto, ivi compresi gli idraulici, elettricisti, falegnami, meccanici e muratori:

1) una giacca di panno	ogni 4 anni
2) un impermeabile	» 4 anni
3) tre tute di lavoro	» anno

Art. 2.

Il personale tenuto ad indossare l'uniforme deve portare il distintivo « PB », fornito insieme all'uniforme stessa.

Art. 3.

Al personale di nuova assunzione spetta l'uniforme solo dopo superato il periodo di prova.

Art. 4.

I dipendenti, cui la provincia fornisce l'uniforme od indumenti da lavoro, hanno l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione e sono tenuti a presentarsi in servizio sempre in stato decoroso. L'inosservanza di tali obblighi può dar luogo ad addebiti da parte dell'amministrazione provinciale ed alla applicazione della multa, prevista dall'art. 65 dell'ordinamento del personale.

Art. 5.

E' fatto obbligo alla consegna delle divise ed indumenti, di restituire i vecchi capi di vestiario sostituiti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1975, n. **31.**

Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 17 *giugno* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 6767, registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1942, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 130, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano, secondo il testo annesso allo stesso decreto;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta provincia di Bolzano;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale hanno fatto opposizione:

1) il sig. Mahlknecht Alois ed altri 29 censiti del comune di Nova Ponente, frazione S. Nicolò d'Ega, con atto in data 7 maggio 1973, avverso l'iscrizione delle sorgenti site sulle par-

ticelle fondiarie 5236 e 5237 del catasto comunale di Nova Ponente perché le acque di tali sorgenti sarebbero utilizzate per l'alpeggio di circa 80 bovini nella zona Pampeago nonché per gli usi potabili delle 6 malghe e perché le stesse, in quanto si disperdono nel terreno vicino senza alimentare alcun corso d'acqua, non avrebbero i requisiti per essere qualificati pubblici;

2) l'Opera nazionale per i combattenti, con atto in data 6 febbraio 1973, avverso l'iscrizione della sorgente sita sulla particella fondiaria 2452 del catasto comunale di Maia in comune di Merano, perché tale sorgente sarebbe di sua proprietà, in quanto utilizzata da tempo per i bisogni agricoli e domestici del podere Piave e data la modesta entità della sua portata non avrebbe attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Considerato che le succitate opposizioni sono risultate infondate e sono quindi da respingere in quanto le caratteristiche oro-idrografiche del terreno in cui scaturiscono le sorgenti in questione e l'interesse mostrato proprio dalla « popolazione » di S. Nicolò d'Ega e l'uso potabile e di abbeveraggio del bestiame attestano l'attitudine ad usi di pubblico generale interesse delle acque di dette sorgenti;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 4 aprile 1974, n. 145;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la delibera della giunta provinciale di Bolzano in data 18 aprile 1975, n. 1731;

Decreta:

Respinte le opposizioni di cui alle premesse del presente decreto, è approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Bolzano, giusta l'unito esemplare approvato dalla giunta provinciale di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Bolzano, addì 26 maggio 1975

Il presidente: MAGNAGO

PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1/a	Sorgenti pp.ff. 5236 e 5237 C.C. Nova Ponente dette Pradi del Vito	Rio Val di Stava (n. 609 dell'elenco acque pubbliche di Trento)	Nova Ponente	Dallo sbocco alle origini
2/a	Sorg. su pp.ff. 5201/14, 5201/15, 5201/16, 5201/17, 5201/19, 5201/21, 5201/22 e 5201/23 del C.C. Nova Ponente	Rio della Pala (n. 41 dell'elenco acque pubbliche di Bolzano)	Nova Ponente	Dallo sbocco alle origini
3/a	Sorg. su pp.ff. 5201/24, 5201/25, 5201/26, 5201/27, 5201/28, 5201/30, 5201/31, 5201/33 e 5201/34 del C.C. Nova Ponente	Rio della Pala (n. 41 dell'elenco acque pubbliche di Bolzano)	Nova Ponente	Dallo sbocco alle origini
4/a	Sorgente o Fontana di Larsai o dei Larici a Pedraces (ff. 1004)	Gadera (n. 281 dell'elenco acque pubbliche di Bolzano)	Badia	—
5/a	Rio del paese di Pedraces	Gadera (n. 281)	Badia	Dallo sbocco alle origini
6/a	Fontana di Pedraces (Fontana di Pedraces) su p.f. 982 del C.C. Badia	Rio del paese di Pedraces	Badia	Dallo sbocco alle origini
7/a	Sorg. su p.f. 280 e 282 del C.C. Campo Tures	Torrente Aurino (n. 630)	Campo Tures	Dallo sbocco alle origini
8/a	Sorgente su p.f. 1737 del C.C. Villandro	Rio Pratello (n. 1235 dell'elenco acque pubbliche di Bolzano)	Villandro	Dallo sbocco alle origini
9/a	Rio Castel del Gatto	Torrente Sinigo (n. 1440)	Merano	Dallo sbocco alle origini
10/a	Rio Montefranco	Rio Castel del Gatto	Merano	Dallo sbocco alle origini
11/a	Sorgente su p.f. 2452 C.C. Maia	Rio Montefranco	Merano	Dallo sbocco alle origini
12/a	Sorgente su p.f. 882 a confine con la p.f. 852 del C.C. Rifiano	Passirio (n. 1649)	Rifiano	Dallo sbocco alle origini
13/a	Sorgente Masi Melander	Rio di Silandro (n. 1803)	Silandro	Dallo sbocco alle origini
14/a	Rio Tozza e sorgenti del rio Tozza	Rio Torre (n. 2326)	Appiano	Dallo sbocco alle origini
15/a	Rio di Siffiano	Fiume Isarco (n. 25)	Renon	Dallo sbocco alle origini

(5726)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752390)